



**REGIONE SICILIA**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

**MESSINA**

**AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) PER IL TRIENNIO 2026 -2029.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Vista la deliberazione n°2987/DG del 27/05/2026, esecutiva;
- Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- Vista la l. 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto il d.p.r. 9 maggio 2016, n. 105 di emanazione del “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
- Visto il d.m. 6 agosto 2020 recante “Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”, come integrato dal successivo d.m. 7 agosto 2023 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 23 ottobre 2023, n. 248;

**DIRAMA IL SEGUENTE AVVISO**

**È disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione relative all'avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (o.i.v.) per il triennio 2026 - 2029 indetto con deliberazione n.1441/DG del 17/03/2026;**

***Le domande di partecipazione già pervenute, a seguito della pubblicazione dell'avviso su portale Inpa, sono fatte salve.***

**I requisiti di partecipazione nonché i titoli ed i servizi dichiarabili a seguito della pubblicazione del presente avviso di riapertura termini, sono solo quelli posseduti alla data di scadenza dell'originario avviso (30/03/2026).**

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate a pena di inammissibilità a partire dal giorno 05/06/2026 e fino alle ore 23:59'59" del giorno 15/06/2026 esclusivamente attraverso il portale del reclutamento "InPA" mediante compilazione del format della candidatura nonché del proprio curriculum formativo e professionale presenti sul portale, previa registrazione e accesso mediante autenticazione con identità digitale SPID / CIE / CNS / eIDAS al seguente indirizzo:

<https://www.inpa.gov.it/#bandi-avvisi>

L'Azienda declina ogni responsabilità in ordine alla dispersione delle candidature derivante da avarie, da malfunzionamento o da indisponibilità del portale telematico.

Laddove il format per la presentazione della candidatura e la compilazione del curriculum presenti sul portale del reclutamento non consentono l'inserimento di tutte le informazioni che si ritiene di segnalare per la finalità della presente sezione, i candidati redigono, sottoscrivono e allegano alla candidatura una relazione di accompagnamento che illustra le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere. L'eventuale relazione di accompagnamento è acquisita al portale sulla base delle modalità indicate nella sezione "informazioni aggiuntive" del format della candidatura.

Le attestazioni contenute nel format della candidatura, nel curriculum formativo e professionale e nell'eventuale relazione di accompagnamento acquisite attraverso il portale telematico, comportano l'assunzione da parte dei candidati delle responsabilità indicate agli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

## **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare all'avviso coloro che possiedono i requisiti necessari all'iscrizione all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6 commi 3 e 4 - del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 e al decreto ministeriale 6 agosto 2020.

A pena di inammissibilità i candidati sono tenuti ad attestare la ricorrenza delle seguenti circostanze:

### **requisiti generali**

essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; godere dei diritti civili e politici;

### **titolo di studio**

essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;

ai sensi della delibera CIVIT n. 12 del 2013 sono ammessi i titoli rilasciati in altri Paesi dell'Unione europea riconosciuti equivalenti; i candidati dovranno indicare a pena di inammissibilità gli estremi del riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio;

### **requisiti di competenza ed esperienza**

essere in possesso di comprovata e apprezzabile esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione all'elenco nazionale presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, ovvero in alternativa essere in possesso di comprovata e apprezzabile esperienza dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni, maturata nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione all'elenco nazionale;

### **requisiti di integrità**

non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria (anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione (anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);

non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);

non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo (anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);

non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione (anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato); del codice di procedura penale salvo il caso della estinzione del reato);

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione (anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);

non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);

non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo (anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);

non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;

### **requisito di non sospensione**

ai sensi dell'articolo 3 - comma 8 - del decreto ministeriale 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., non possono partecipare alle procedure di selezione per la nomina a componente OIV coloro la cui iscrizione all'elenco nazionale risulta sospesa ai sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo che disciplinano la procedura di rinnovo della richiesta di iscrizione all'elenco da effettuare ogni tre anni.

### **PROCEDIBILITÀ DELLA CANDIDATURA**

L'assenza ovvero l'incompletezza delle informazioni riguardanti le condizioni previste nella presente sezione può comportare l'improcedibilità della candidatura ai fini della valutazione e dell'eventuale nomina.

I candidati sono tenuti ad attestare le seguenti circostanze:

#### **1) la data dell'iscrizione all'elenco nazionale e la relativa fascia professionale**

ai sensi dell'articolo 7 - comma 3 - del decreto ministeriale 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale da almeno sei mesi;

ai sensi dell'articolo 7 - comma 6 - del decreto ministeriale 6 agosto 2020 l'incarico di presidente di OIV nelle amministrazioni con più di mille dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente l'indizione della selezione) può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3;

il computo della durata del periodo minimo di sei mesi previsto è effettuato a ritroso dalla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature;

2) l'appartenenza ad altri organismi indipendenti di valutazione

ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., i candidati possono appartenere a più organismi indipendenti di valutazione (OIV) per un massimo di:

dodici OIV di amministrazioni pubbliche con meno di mille dipendenti; il numero massimo è ridotto a quattro nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di mille dipendenti;

i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possono appartenere in ogni caso a più di tre OIV;

nel computo del numero massimo di contestuali incarichi ammessi è compreso anche l'eventuale incarico derivante dalla presentazione della candidatura alla presente selezione;

3) l'assenza di divieti di nomina

ai sensi dell'articolo 14 - comma 8 - del decreto legislativo n. 150 del 2009 non possono essere nominati componenti dell'organismo indipendente di valutazione:

i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

i soggetti che rivestono o che hanno rivestito nei tre anni precedenti la designazione incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

i soggetti che hanno o hanno avuto nei tre anni precedenti la designazione rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali;

4) l'assenza di altre cause ostative alla nomina

ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 39 del 2013, della delibera CIVIT n. 12 del 2013, del decreto del ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 non può essere espresso parere favorevole alla nomina di coloro che:

sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);

rivestono incarichi presso strutture private accreditate o intrattengono con le stesse rapporti giuridici o economici;

sono magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le proprie funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

svolgono o hanno svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina; sono componenti del collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

ricoprono l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti o con i componenti della direzione strategica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

si trovano, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in altre situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

#### 5) la sussistenza di eventuali provvedimenti disciplinari

ai sensi della delibera CIVIT n. 12 del 2013 - con riferimento alle previsioni della legge n. 190 del 2012 - può essere espresso parere non favorevole alle candidature di coloro che hanno riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

non sono oggetto di attestazione le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei candidati per le quali, alla data di presentazione della candidatura, è spirato il termine previsto all'articolo 7 - ultimo comma - della legge 20 maggio 1970, n. 300 il quale dispone che non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione; al fine del computo del termine di due anni si considera a ritroso il tempo intercorrente tra la data di presentazione della candidatura e l'ultimo giorno di effetto della sanzione disciplinare applicata.

### **ADEMPIMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

L'Azienda procede alle verifiche delle candidature pervenute con riguardo al rispetto del termine e delle modalità di presentazione richiesti a pena di inammissibilità.

La ricorrenza delle circostanze rilevanti ai fini della procedibilità delle candidature che dipendono dall'iscrizione all'elenco nazionale sono verificate mediante l'applicativo del portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono essere disposti controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà riguardanti i titoli di studio e le esperienze professionali ovvero riguardanti le altre circostanze oggetto di attestazione da parte del candidato riportate nel curriculum formativo e professionale o nell'eventuale relazione di accompagnamento.

Ai sensi dell'articolo 7 - comma 5 - del decreto ministeriale 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. l'elenco dei partecipanti è comunicato in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica prima della conclusione della procedura di selezione utilizzando l'apposito applicativo sul "portale della performance" (<http://performance.gov.it>).

La valutazione finalizzata ad accertare capacità e competenze dei candidati tiene conto degli elementi desumibili dal curriculum formativo e professionale e dall'eventuale relazione di accompagnamento.

L'Azienda si riserva di convocare i candidati a un eventuale colloquio di approfondimento. I colloqui possono essere limitati a una rosa di candidati con un curriculum di miglior evidenza.

L'esito della valutazione non dà luogo ad attribuzione di punteggi né alla formazione di una graduatoria.

### **NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

La nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata con provvedimento del Direttore Generale, il quale individua altresì il componente che assume le funzioni di presidente.

Nel caso di candidati che risultano già componenti dell'OIV dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina trova applicazione l'articolo 14-bis comma 3 - del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 secondo il quale l'incarico di componente dell'OIV è rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 7 - comma 7 - del decreto ministeriale 6 agosto 2020 nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, le amministrazioni favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere; eventuali deroghe al suddetto principio sono adeguatamente motivate.

Ai sensi dell'articolo 7 - comma 5 - del decreto ministeriale 6 agosto 2020 l'esito della selezione è comunicato in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica utilizzando l'apposito applicativo sul "portale della performance".

### **ADEMPIMENTI DEI NOMINATI**

I soggetti nominati, una volta comunicata l'accettazione dell'incarico, provvedono a produrre le necessarie dichiarazioni e attestazioni entro il termine assegnato dall'amministrazione.

Gli uffici amministrativi dell'Azienda provvedono d'ufficio alle verifiche e ai controlli delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni riguardanti dati e informazioni in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso di dipendenti di una pubblica amministrazione, dovrà essere prodotta l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'ente di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I dati e le informazioni contenuti nelle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà che riguardano circostanze e fatti diversi da quelli certificabili dalla pubblica amministrazione devono risultare da idonea attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o ente privato titolare delle relative posizioni.

### **CESSAZIONE DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi cessano alla scadenza dei tre anni di durata previsti e non sono prorogabili.

Ai sensi dell'articolo 7 - comma 8 - del decreto ministeriale 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. l'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata; la scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV.

Possono determinare la decadenza dell'incarico l'eventuale inadempimento dell'obbligo di consegna, entro la scadenza del termine indicato, delle dichiarazioni e

attestazioni richieste per l'insediamento dell'incarico ovvero l'esito dei controlli disposti che accertano l'infedeltà delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti di notorietà ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'articolo 7 - comma 2 - del decreto ministeriale 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. il venir meno dei requisiti della cittadinanza e del godimento dei diritti civili e politici ovvero la sopravvenienza della cancellazione dall'elenco nazionale determinano la cessazione immediata degli incarichi.

La revoca, la decadenza e la cessazione immediata degli incarichi sono pronunciate con provvedimento del Direttore Generale e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica.

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I candidati si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti, anche in relazione alle eventuali modiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti dichiarati.

Per le finalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato dal "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" - recepito dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (e con le successive modifiche e integrazioni), si informa che:

i dati personali forniti dai candidati anche attraverso i portali telematici della performance e del reclutamento, comprese le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno raccolti presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina- U.O.C. "Gestione Personale Dipendente" - per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale nomina dell'interessato;

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (nomina dell'organismo indipendente di valutazione secondo le disposizioni di legge indicate nelle premesse e nel testo del presente avviso);

la durata della conservazione dei dati raccolti e trattati nell'ambito della procedura prevista dal presente bando è la medesima stabilita per la conservazione degli atti dell'organismo indipendente di valutazione;

i candidati conservano i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento dei dati conferiti; l'esercizio di tali diritti può comportare la decadenza dal beneficio richiesto o conseguito laddove ne deriva l'impossibilità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell'Azienda titolare del trattamento.

## **DOMICILIO DELLE COMUNICAZIONI**

Con la presentazione della manifestazione di interesse i candidati eleggono domicilio ai fini delle comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica (posta elettronica certificata; email) indicato nella candidatura.

Ogni comunicazione inerente il presente avviso e agli adempimenti che ne conseguono è validamente notificata agli interessati al suddetto domicilio.

L'Azienda non risponde dell'eventuale dispersione delle comunicazioni effettuate al corretto domicilio derivante da avarie, malfunzionamento o indisponibilità dei sistemi di invio e ricezione delle comunicazioni telematiche non imputabili a propria colpa.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare la presente procedura laddove ne rileva la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla vigente normativa.

Per eventuali chiarimenti è a disposizione l'unità operativa complessa "Gestione Personale Dipendente" ai seguenti numeri telefonici tel.: 0903652729 / 0903652865 .

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Giuseppe Cucci**